

 Cap. 24060
 PROVINCIA DI BERGAMO
 Tel. 035-93 80 33

 Cod. Fiscale n. 00547750166
 Fax 035-93 87 15

Allegato b)

Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale

Capitolo I La convocazione

Articolo 1 La convocazione

- 1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
- 2. La sede della convocazione del Consiglio comunale è la sala consiliare.
- 3. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.

Articolo 2 La notifica dell'avviso di convocazione

- 1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno"), deve essere effettuata a cura del Segretario comunale che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi indicato. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del Consigliere.
- 2. La notifica deve pervenire al Consigliere comunale almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione.
- 3. Per i consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune ai sensi dell'art. 43 del codice civile, la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
- 4. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. La variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito in Segreteria Comunale. La modificazione è a tempo indeterminato, essa resta valida ed operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.
- 5. Le dichiarazioni di recapito delle notifiche sono conservate dal Segretario in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

Articolo 3 Deposito dei documenti

- 1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta.
- 2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun onere o costo. Resta sotto



PROVINCIA DI BERGAMO Cod. Fiscale n. 00547750166 Fax 035-93 87 15

la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede, anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità della consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta contare al Segretario comunale prima dell'apertura della seduta.

Articolo 4 Convocazione delle sedute

- 1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e quelle nelle quali vengono iscritte le proposte inerenti all'approvazione delle linee programmatiche.
- 2. Per le sedute straordinarie, i termini di cui ai precedenti articoli vengono ridotti a giorni tre, per la notifica dell'avviso ed a due per il deposito degli atti.
- 3. L'urgenza della convocazione deve essere dichiarata nell'avviso di cui al precedente comma ed in tal caso il termine per la convocazione è ridotto a ventiquattro ore libere mentre per il deposito degli atti a dodici ore.
- 4. Ove la convocazione avvenga ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

Articolo 5 Numero legale e quorum delle votazioni

- 1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica.
- 2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto.
- 3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.
- 4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.
- 5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

Articolo 6 Apertura della seduta

- 1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
- 2. Ove siano decorse due ore da quella indicata come l'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta si intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche



 Cap. 24060
 PROVINCIA DI BERGAMO
 Tel. 035-93 80 32

 Cod. Fiscale n. 00547750166
 Fax 035-93 87 18

previste nei precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omesso l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.

3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al comma precedente.

Articolo 7 Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
- 2. La seduta deve essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

Articolo 8 La designazione degli scrutatori

- 1. Nella seduta successiva a quella d'insediamento, il Consiglio elegge cinque scrutatori, di cui due eletti dalla minoranza, incaricati del controllo dello svolgimento di tutte le votazioni alle quali lo stesso sia chiamato e alla verifica della conta dei voti espressi.
- 2. Il collegio degli scrutatori è formato da tre componenti, due tratti da quelli eletti dalla maggioranza e uno da quelli eletti dalla minoranza. L'ordine di partecipazione al collegio è dato dal numero di voti conseguito dai componenti.
- 3. In caso di assenza degli scrutatori eletti ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio provvede a reintegrare i mancanti per la seduta in corso.
- 4. Ove nella seduta successiva all'insediamento del Consiglio non sia raggiunto l'accordo tra i gruppi rispettivamente della maggioranza e della minoranza per la designazione dei rispettivi scrutatori, la loro elezione viene rinviata alla successiva seduta.
- 5. L'incarico dura per tutta la consiliatura ed è assolutamente gratuito.

Capitolo II L'ordine del giorno

Articolo 9 La redazione

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare deve essere notificato con l'avviso di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.
- 2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa nelle bacheche in disponibilità del Comune.
- 3. Ove si tratti di temi che hanno già formato oggetto di precedenti delibere, dev'esserene fatta menzione.



PROVINCIA DI BERGAMO

- 4. Nessuna delibera che comporti modifica o revoca di precedenti delibere sarà considerata valida se non contiene la menzione di quella modificata o ritirata e l'indicazione dei motivi della modifica o del ritiro.
- 5. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 10 Ordine di trattazione degli argomenti

- 1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.
- 2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Capitolo III La discussione

Articolo 11 La direzione

- 1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi si sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine dell'iscrizione.
- 2. Il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione senza limitazione di tempo, senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.
- Su mozione di un Consigliere, il Sindaco può mettere ai voti la limitazione del tempo di intervento dei consiglieri comunali. La limitazione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. Il limite non può essere inferiore a cinque minuti.
- 4. E' consentito ai consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati; essi dovranno sintetizzati e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.

Articolo 12 Il comportamento dei consiglieri

- 1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
- 2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuata o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.



PROVINCIA DI BERGAMO Cod. Fiscale n. 00547750166

- 3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
- 4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.
- 5. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 2 e 4.
- 6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che con il suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale dalla Corte dei Conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

Articolo 13 La verbalizzazione

- 1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario comunale, che vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
- 2. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre la dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto in caso di breve tratto e chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale, quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Sindaco o su mozione di qualche Consigliere, l'andamento della seduta.
- 3. Nel caso previsto nel precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario comunale anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

Articolo 14 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

- 1. Prima della dichiarazione di chiusura della seduta ai sensi del successivo articolo 22 viene data lettura del verbale della seduta precedente.
- 2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.
- 3. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.



<u>Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035-93 80 32</u> Cod. Fiscale n. 00547750166 Fax 035-93 87 15

Articolo 15 La dichiarazione di voto

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente, con eventuale prefissazione del tempo d'intervento ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 16 L'audizione di esperti

- 1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.
- 2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco.
- 3. E' vietato ai Consiglieri proporre direttamente domande all'esperto, del pari di ogni contraddittorio tra Consiglieri ed esperto. Ogni richiesta di chiarimento deve essere formulata al Sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

Capo IV I Gruppi Consiliari e la rappresentanza delle componenti del Consiglio

Articolo 17 I Gruppi Consiliari

- 1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi Consiliari formati da almeno due componenti. Se una lista partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
- 3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
- 4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
- 5. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.



PROVINCIA DI BERGAMO Cod. Fiscale n. 00547750166

- 6. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.
- 7. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari sono conservati dal Segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
- 8. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattro ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

Articolo 18 Commissioni Consiliari permanenti

- 1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata nella seconda adunanza successiva a quella d'insediamento, provvede all'istituzione al suo interno di commissioni permanenti stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione.
- 2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
- 3. Il Sindaco e gli assessori comunali non fanno parte delle commissioni permanenti.
- 4. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il Sindaco un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
- 5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo Gruppo, con il consenso del Sindaco che provvede ad informare il Presidente della commissione.

Articolo 19 Presidenza e convocazioni delle commissioni

- 1. I Presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
- 2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro venti giorni da quella in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
- 3. În caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni di Vice Presidente. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- 4. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio comunale, alla Giunta, all'Organo di revisione economico-finanziario, al Difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
- 5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano



PROVINCIA DI BERGAMO Cod. Fiscale n. 00547750166

nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

- 6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressioni di gruppi che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
- 7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.
- 8. L'avviso di convocazione viene consegnato al domicilio indicato dal Consigliere per le convocazioni del Consiglio, se lo stesso è diverso dalla residenza anagrafica.

Articolo 20 Funzionamento delle Commissioni

- 1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
- 2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
- 3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.
- 4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattr'ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Articolo 21 Funzioni delle Commissioni

- 1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi ed all'attuazione dei programmi e progetti.
- 2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente dell'assemblea o richiesti dalle commissioni.
- 3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente dell'assemblea può riferire all'adunanza il Presidente della



 Cap. 24060
 PROVINCIA DI BERGAMO
 Tel. 035-93 80 33

 Cod. Fiscale n. 00547750166
 Fax 035-93 87 15

commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione,

entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Articolo 22 Segreteria delle commissioni

- 1. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente comunale.
- 2. Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscano, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
- 3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta delle risultanze del verbale. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

Articolo 23 Commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale, oltre alle Commissioni permanenti, potrà istituire commissioni temporanee, speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

Articolo 24 Le interrogazioni

- 1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.
- 2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta d'informativa, può essere scritta od orale.
- 3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro trenta giorni. Sarà data risposta scritta quando l'interrogante la chieda espressamente.
- 4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la prossima seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

Articolo 25 Le interpellanze

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.



<u>Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035-93 80 32</u> Cod. Fiscale n. 00547750166 Fax 035-93 87 19

Cod. Fiscale II. 00347750

2. Il Sindaco è tenuto a dare risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.

Articolo 26 Le mozioni

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori.

Capo V La votazione

Articolo 27 La votazione

- 1. Esaurita la discussione sul punto dell'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 14, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
- 2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione deve essere palese, salvo che nel caso in cui debba per legge essere segreta.
- 3. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta e verificata dagli scrutatori. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

Articolo 28 L'astensione degli interessati

- 1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini sino al quarto grado abbiano interesse tale da imporne per legge l'astensione.
- 2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.
- 3. Di tutti tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

Articolo 29 La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.



PROVINCIA DI BERGAMO Cod. Fiscale n. 00547750166

- 2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola
- 3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
- 4. Si applica in tal caso la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 11. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente regolamento.

Capo VI La chiusura della seduta

Articolo 30 Chiusura della seduta

- 1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, il venir meno del numero legale dei presenti stabiliti dallo Statuto.
- 2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo depennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.